

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
894/2017/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI UNITÀ DI CONSUMO DI CUI AL TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (TISSPC) E AL TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (TISDC).
POSTICIPO DELLA DATA ENTRO CUI REGOLARIZZARE I COSIDDETTI CLIENTI FINALI “NASCOSTI”

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189 (di seguito: decreto-legge 154/15);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale (di seguito: legge 221/15);
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi a oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;

- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente a oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e, in particolare, il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni 2012-2015 o TIC 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B e Allegato C (Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel e la Tabella 1 allegata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (di seguito: sentenza 6407/2012 del TAR Lazio);
- i diversi incontri tenuti dagli uffici dell'Autorità con le associazioni di categoria sul tema dell'applicazione del TISSPC, del TISDC e della deliberazione 276/2017/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 79/99, nel liberalizzare il mercato dell'energia elettrica, ha disposto che le attività di trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali (attività di trasmissione e distribuzione) siano svolte in regime di concessione, prevedendo che, per opportune fattispecie, il trasporto di energia elettrica fosse da intendersi come un'attività di autoapprovvigionamento in deroga al richiamato regime concessorio (si veda al riguardo anche la sentenza 6407/2012 del TAR Lazio);
- negli anni scorsi, per effetto di diversi provvedimenti legislativi, il quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 79/99 è stato ulteriormente completato. In particolare:
 - con il decreto legislativo 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10, dal decreto-legge 154/15 e dalla legge 221/15 è stata introdotta la definizione di Sistema Efficiente di Utente (di seguito: SEU), inteso come un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. Il medesimo decreto legislativo ha altresì affidato all'Autorità il compito di definire le modalità per la regolazione dei SEU, prevedendo meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
 - con la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11 sono state ricomprese tra i Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui alla direttiva 2009/72/CE tutte le reti elettriche private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), attribuendo all'Autorità il compito di definirne la regolazione;
- l'Autorità, sulla base di quanto disposto dai provvedimenti legislativi di cui al precedente punto, con il TISSPC e il TISDC ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia, suddividendo i sistemi realizzabili in due macro-categorie: le reti elettriche e i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo. In particolare:
 - le reti elettriche sono sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti a uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili a uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. Esse sono suddivisibili in reti pubbliche (reti di distribuzione e di trasmissione) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (Reti Interne di Utente - RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi - ASDC);

- i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: SSPC) sono sistemi elettrici privati, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Tale insieme è complementare a quello delle reti elettriche e include gran parte dei sistemi elettrici caratterizzati dalla presenza di un solo produttore e un solo cliente finale (configurazione 1:1). L'insieme dei SSPC è a sua volta suddivisibile nei seguenti sottoinsiemi:
 - i. i sistemi in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW (SSP-A);
 - ii. i sistemi in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A (SSP-B);
 - iii. i sistemi di autoproduzione (SAP);
 - iv. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - v. gli altri sistemi esistenti (ASE);
 - vi. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU);
- per le finalità di cui sopra, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - identificato in maniera chiara e univoca gli elementi minimi costituenti le diverse configurazioni ammissibili e cioè l'unità e l'impianto di produzione di energia elettrica nonché l'unità di consumo. Partendo dalla regolazione allora vigente, con il TISSPC prima e con il TISDC poi, l'Autorità ha ripreso le definizioni di impianto e di unità di produzione di cui al TICA e ha meglio specificato la definizione di unità di consumo di cui al TIC 2012-2015 al fine di renderla più aderente ai contesti industriali e commerciali (contesti maggiormente caratterizzati dalla presenza di sistemi semplici di produzione e consumo o di reti private). Dalla data di entrata in vigore del TISSPC, quindi, l'unità di consumo è definita come l'*“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:*
 - i. *sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;*
 - ii. *sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.*

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui al comma 9.1 [del TISSPC, NdR]. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.”;

- identificato i ruoli dei diversi soggetti presenti all'interno di SSPC e SDC, puntualizzando altresì le possibili interrelazioni tra di essi e nei confronti degli altri soggetti operanti nel sistema elettrico;
- definito il percorso, in termini di attività da svolgere e di tempistiche, per l'attuazione della regolazione introdotta dal TISSPC e dal TISDC. Con particolare riferimento a quest'ultimo, l'Autorità ha richiesto:
 - i. ai gestori delle RIU di integrare la documentazione già inviata e di svolgere le attività propedeutiche alla piena attuazione del TISDC entro il 31 dicembre 2017;
 - ii. ai gestori degli ASDC di inviare la documentazione necessaria per il censimento delle proprie reti entro il 28 febbraio 2018 e di svolgere le attività propedeutiche alla piena attuazione del TISDC entro il 31 dicembre 2018;
- le disposizioni di cui ai precedenti punti hanno consentito di avviare un'importante razionalizzazione sistemica affinché i clienti finali e i produttori che operino nel sistema elettrico siano correttamente inquadrati nel rispetto delle normative vigenti e si interfaccino correttamente con gli altri soggetti operanti nel sistema elettrico;
- infine l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha definito un termine ultimo per la richiamata razionalizzazione, prevedendo che i cosiddetti clienti finali “nascosti” (cioè i clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o SSPC) siano tenuti ad auto-dichiararsi, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC, entro il 28 febbraio 2018 (la medesima data entro cui i gestori degli ASDC sono tenuti a inviare la documentazione necessaria per il censimento delle proprie reti). Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì disposto che i clienti finali “nascosti” individuati successivamente al 28 febbraio 2018 siano soggetti al pagamento di una penale per ritardo/omissione nella regolarizzazione della propria situazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- diverse associazioni di categoria hanno rappresentato l'esigenza di modificare la definizione di unità di consumo nell'ottica di evitare che, per effetto di processi di *outsourcing* finalizzati a introdurre efficienza nel processo “*core business*”, le unità immobiliari urbane presenti nel medesimo sito in cui è realizzata l'attività principale (o “*core business*”) e messe a disposizione di soggetti terzi al fine di svolgere attività destinate a erogare beni o servizi di supporto all'attività principale

(attività secondarie) debbano essere necessariamente identificate come unità di consumo distinte da quella afferente alla medesima attività principale; più in dettaglio, tali associazioni di categoria chiedono di poter inserire nell'unità di consumo del cliente che svolge l'attività principale anche le unità immobiliari che, pur gestite da soggetti terzi, sono asservite all'erogazione di beni e servizi funzionali alla sola attività principale (sono cioè unità immobiliari gestite da soggetti terzi che non hanno indipendenza funzionale – cioè non sono attivi se l'attività principale non è attiva – né economica – cioè non esiste altra forma di reddito in sito in assenza del rapporto commerciale esclusivo con il cliente che svolge l'attività principale);

- sono pervenute richieste di chiarimento nell'applicazione della definizione di unità di consumo anche da altri soggetti, in relazione a contesti commerciali e residenziali, con particolare riferimento a: i) realtà condominiali caratterizzate dalla presenza di pertinenze immobiliari afferenti ai singoli condòmini (quali cantine, box e solai) non connesse elettricamente all'utenza principale del singolo condòmino ma all'utenza condominiale; ii) contesti quali i “condomini di garage” composti da piccole unità immobiliari, per lo più accatastate come pertinenze di altre unità immobiliari, caratterizzate da consumi molto esigui e tali da far sì che sia del tutto inefficiente, sia tecnicamente che economicamente, identificare tante unità di consumo e, di conseguenza, realizzare tante connessioni alla rete quante sono le singole unità immobiliari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tener conto di quanto evidenziato dai diversi *stakeholders*, in materia di definizione di unità di consumo, cercando di evitare, per quanto possibile, di introdurre differenziazioni nell'applicazione della medesima definizione fra i settori residenziale, terziario, industriale e operando ulteriori semplificazioni fondate su evidenze tecnico-economiche che giustifichino la ricomprensione di più unità immobiliari urbane all'interno della stessa unità di consumo (senza indurre, al tempo stesso, comportamenti opportunistici tesi ad aggregare i consumi di più utenze al fine di ottenere un vantaggio nell'applicazione delle tariffe elettriche caratterizzate dalla presenza di corrispettivi fissi e variabili);
- modificare la definizione di unità di consumo di cui al TISSPC e al TISDC prevedendo che, di norma, essa coincida con la singola unità immobiliare e che sia possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:
 - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue (come attualmente già previsto);
 - unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere

inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali. In questi casi, il riparto delle spese relative ai consumi elettrici delle singole unità immobiliari pertinenziali è fatto sulla base di quanto disposto dall'articolo 1123 del Codice Civile e non si configura in alcun modo un'attività di vendita di energia elettrica, con conseguente fatturazione, da parte del condominio verso i singoli condòmini;

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Pertanto, qualora in uno stesso sito, accanto a un'attività di produzione di beni e/o servizi intesa come principale o "*core business*", vi siano unità immobiliari messe a disposizione di soggetti terzi al fine di svolgere attività (attività secondarie) prevalentemente destinate a erogare beni o servizi di supporto alla predetta attività principale, è possibile costituire un'unica unità di consumo che comprende sia le unità immobiliari destinate all'attività principale sia le unità immobiliari destinate alle attività secondarie, indipendentemente dai soggetti che le gestiscono, fermo restando il vincolo della contiguità territoriale. In tali casi, la persona giuridica che svolge l'attività principale si configura come il cliente finale elettrico e fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che svolgono le attività secondarie: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.

RITENUTO OPPORTUNO, INFINE:

- posticipare al 30 giugno 2018 la data entro cui:
 - i cosiddetti clienti finali "nascosti" siano tenuti ad auto-dichiararsi richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC;
 - i gestori degli ASDC debbano inviare le informazioni finalizzate a permettere all'Autorità la predisposizione del Registro degli ASDC, al fine di tener conto delle modifiche alla definizione di unità di consumo apportate con il presente provvedimento;
- aggiornare, dal 31 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, i termini entro cui Terna S.p.a. e l'Acquirente Unico S.p.a. definiscono le scadenze per il completamento delle attività propedeutiche all'applicazione del TISDC agli ASDC, al fine di garantire coerenza con quanto indicato nel punto precedente;
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo sostituendo, all'articolo 1, comma 1.1, la lettera pp) con la seguente lettera: “

pp) **unità di consumo (UC)**: insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.”;

2. di modificare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi nei seguenti punti:

- all'articolo 1, comma 1.1, la lettera oo) è sostituita dalla seguente lettera: “
oo) **unità di consumo (UC)**: insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISSPC. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.”;

- all'articolo 9, comma 9.2, le parole “28 febbraio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
3. di modificare la deliberazione 276/2017/R/eel nei seguenti punti:
 - al punto 8. le parole “31 gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2018”;
 - al punto 11., le parole “28 febbraio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
 4. di prevedere che il TISSPC, il TISDC e la deliberazione 276/2017/R/eel come modificati dal presente provvedimento siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni